



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE

Disposizioni transitorie al Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

VISTO il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, contenente disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91 ed in particolare l'art. 8, par. 2 che stabilisce, per gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali, l'informatizzazione della notifica entro il 31 dicembre 2012;

VISTO il Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 8 agosto 2012, contenente disposizioni transitorie per consentire, a partire dal 1° ottobre 2012, l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;

VISTO il Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2012, contenente disposizioni transitorie al Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049;

CONSIDERATE le istanze pervenute dai soggetti coinvolti nel processo di informatizzazione di cui al Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, nelle quali viene rilevata la necessità di una proroga del termine del 31 marzo 2013 stabilito dal Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561, a causa del numero di operatori biologici che non hanno ancora adempiuto agli obblighi ivi previsti;

CONSIDERATA l'istanza del 25 marzo 2013 con la quale la Regione Puglia ha chiesto per conto delle Regioni e PP.AA. il differimento del termine del 31 marzo 2013 previsto dal Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561;

CONSIDERATA la nota di AGEA-Coordinamento nella quale è evidenziata l'opportunità che la data del 31 marzo 2013 sia differita al 10 maggio 2013;

RITENUTO necessario differire il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

DECRETA

Art. 1

1. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafo 3, del Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561 è differito.
2. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 2, paragrafo 1 del Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561 è differito al 10 maggio 2013.

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il Capo Dipartimento
Dott. Giuseppe Serino